
ORDINANZA MUNICIPALE

sulla custodia dei cani

(del 12.09.2017)

Il **Municipio di Minusio**, richiamati

- > la Legge sui cani (del 19 febbraio 2008)
- > il Regolamento sui cani (dell'11 febbraio 2009)
- > gli articoli 107 e 192 LOC, articoli 23 e 24 RALOC
- > l'art. 63 del Regolamento comunale (del 1° marzo 2010)

ORDINA :

art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo adeguato e conforme alle direttive cantonali vigenti.
In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura dev'essere estesa anche al detentore.

art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla banca dati federale, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

art. 4 Corsi

¹Ai proprietari e detentori è consigliato frequentare corsi conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

art. 5 Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta dev'essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi.
La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesa o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

art. 8 Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, dev'essere immediatamente segnalata agli Organi di polizia cantonali e comunali.

art. 9 Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli Organi della polizia, delle guardie di confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

art. 10 Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

art. 11 Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli dev'essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso degli appositi sacchetti messi a disposizione mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

Qualora l'animale imbrattasse gli spazi in oggetto è fatto obbligo alle persone momentaneamente incaricate della custodia di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

art. 12 Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Il Municipio interverrà con l'ordine di allontanamento qualora i disturbi dovessero persistere.

art. 13 Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto, custodia e riconsegna sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

La fuga dei cani dal domicilio del proprietario deve essere immediatamente denunciata agli Organi di polizia.

art. 14 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge d'applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA).

Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati federale entro 10 giorni dalla stessa.

art. 15 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.00.

²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- > inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati federale;
- > mancata frequenza ai corsi prescritti;
- > mancata identificazione del cane tramite microchip;
- > mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- > fuga del cane;
- > mancato uso della museruola;
- > mancata raccolta degli escrementi;
- > disturbo della quiete;
- > non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- > accesso alle aree vietate.

³L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 250.00.

⁴Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. LOC.

art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

art. 17 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 922)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 13.09.2017 e il 13.10.2017